

RACCOLTA DELIBERE
E MASSIME del
Consiglio dell'Ordine di Sassari

dal 01.02.2010

aggiornata al 03.11.2011

a cura del Consigliere Segretario

in Tema di :

PARERI di CONGRUITA' PARCELLE

DIRITTI

- I diritti "**redazione della nota spese**" e "**richiesta parere consiglio dell'ordine**" sono dovuti solo con riguardo alla nota spese giudiziale. (seduta 04.02.10, seduta 18.02.10)
- tra i diritti le voci "**ritiro atto**" ed "**esame relata**" costituiscono voce unica non duplicabile (seduta 18.02.10)
- tra i diritti non è prevista e quindi non risulta dovuta la voce "**esame relata dispositivo sentenza**". (seduta 18.02.10)
- Relativamente ai diritti, la voce "**corrispondenza informativa**" è remunerata con un importo fisso non moltiplicabile per il numero delle comunicazioni effettuate (seduta 18.02.10, seduta 24.06.2010)
- la voce "**atto di integrazione del contraddittorio**" non è dovuta in quanto non prevista in tabella (seduta 25.02.2010).

ONORARI

Sede Giudiziale

- Ai fini della determinazione del **valore** della pratica, in base al quale va determinato l'onorario spettante all'avvocato per la redazione della comparsa di costituzione e risposta : ove la causa nell'ambito della quale il citato atto è stato redatto abbia valore inferiore a quello di altra causa alla medesima riunita (e nell'ambito della quale l'avvocato abbia prestato altra attività), l'onorario spettante all'avvocato per detta comparsa deve essere rapportato alla causa di valore inferiore. Per la medesima ragione, ovviamente l'attività prestata con riguardo all'altra causa di maggior valore, seppure riunita, l'onorario dovrà essere determinato in base al relativo (superiore) scaglione di valore. Si reputa che in caso di **riunione di giudizi**, nei confronti del proprio Cliente gli onorari spettino sempre in base all'effettivo valore della causa nell'ambito della quale l'attività è stata prestata (seduta 22.07.2010)
- Gli onorari non spettano per le **udienze di mero rinvio**; in tali ipotesi sono dovuti solo i diritti (sedute 04.02.2010, 22.07.2010)

- Non è dovuto l'onorario di cui alla voce "atto di citazione" con riguardo all'**atto di chiamata in causa**, non essendo in tale ipotesi previsto onorario. (seduta 20.01.2011)
- per le voci **memorie di replica e comparse conclusionali** spetta un unico onorario trattandosi di voce unica quella inerente le difese (e ciò a differenza di quanto previsto per le memorie) (sedute 18.02.2010, 29.04.2010, 22.07.2010)
- Appare riconoscibile l'onorario per la **seconda comparsa conclusionale**, ove formata dopo una prima spedizione a sentenza e rimessione in istruttoria della causa per l'espletamento di una C.T.U. collegiale, la quale cosa ha richiesto un supplemento di studio con le seconde difese conclusionali. (seduta 20.01.2011, 03.02.2011)
- Non rientra nella voce "**assistenza mezzi di prova**" la C.T.U. in quanto questa non è mezzo di prova (sedute 18.02.10, 18.03.10, 01.07.2010)
- la voce "assistenza mezzi di prova", inerisce i mezzi di prova, non potendosi confondere i mezzi di prova con le udienze di prova : pertanto in presenza di prova per interrogatorio formale e prova testimoniale assunta in n.3 udienze con l'audizione di 5 testimoni i mezzi prova spettanti saranno pari a 2. (seduta 25.02.2010, 30.09.2010)
- Quanto all'onorario inerente la voce "**discussione in pubblica udienza**", si reputa non dovuto stante l'assenza di discussione, ove in sede di udienza di discussione davanti al T.A.R. il difensore si limiti a dichiarare di non avere più interesse al ricorso (seduta 25.02.2010)
- l'onorario relativo alla voce "**discussione**" deve intendersi unico e non rapportato al numero delle udienze (seduta 04.03.2010)
- In sede giudiziale, la voce "**consultazioni con il cliente**" è unica e non può essere moltiplicata per il numero delle ipotetiche consultazioni (seduta 25.02.2010).
- Ove la **pregressa attività stragiudiziale** risulti prevalente ed in parte assorbente rispetto alla successiva attività giudiziale conclusasi con la redazione del solo atto di citazione, reputando remunerabile autonomamente l'attività stragiudiziale, con riguardo alla fase giudiziale si reputano dovuti i soli onorari inerenti la "**redazione dell'atto introduttivo**" non già l'"**esame e studio pratica**", le "**consultazioni**" e la "**ricerca documenti**" in quanto assorbiti dalla precedente attività stragiudiziale (seduta 17.06.2010)
- non è dovuto l'onorario inerente l'**esecuzione mobiliare** ove la richiesta di pignoramento abbia sortito esito infruttuoso (seduta 25.02.2010, 04.03.2010, 03.06.2010)
- appare dovuto, seppure contenuto al minimo, l'**onorario per i processi esecutivi** in caso di **pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa** del terzo pignorato, considerato che :
 - pur ritenendosi il pignoramento presso terzi una fattispecie complessa che si perfeziona con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo ;
 - in forza di quanto previsto dagli artt. 481, 548, 549 e 631 c.p.c. un processo esecutivo deve ritenersi iniziato sin dalla notifica dell'atto di pignoramento ;

- la Tariffa professionale reputa dovuto l'onorario per il processo esecutivo per il semplice fatto che il medesimo sia venuto ad esistenza;
 - l'onorario presuppone l'espletamento di un'attività intellettuale da valutarsi con riguardo all'intera opera prestata nell'ambito del "processo esecutivo", complessivamente considerato;
 - a differenza che nell'ipotesi di richiesta di pignoramento mobiliare presso il debitore, in cui non ha avuto inizio alcuna esecuzione né è stata posta in essere alcuna attività di carattere intellettuale da parte dell'avvocato in caso di pignoramento negativo/mancato (per l'effetto in tal caso spetteranno solo i relativi diritti), nell'ipotesi di un atto di pignoramento terzi in cui la dichiarazione del terzo risulti negativa fatto per cui ricevuta la relativa comunicazione, non vi sia la necessità neanche di costituirsi in giudizio né di comparire all'udienza, l'attività del professionista meritevole di remunerazione come onorario, seppur minima, vi è stata (seduta 03.06.2010)
- voce unica quella prevista per i **procedimenti in camera di consiglio**, fatto per cui non sono dovuti gli onorari di cui alle voci "studio controversia", "consultazioni", "ricerca docc.", "atto introduttivo", "assistenza udienza" non previste per i menzionati procedimenti (seduta 04.03.2010)
- Con riguardo agli onorari per il **procedimento di adottabilità** deve applicarsi la voce unica prevista per i **procedimenti in camera di consiglio** (seduta 24.06.2010)
- l'**istanza di ammissione al passivo e di acquisto immobile ex art.72 L.F.** debbono essere liquidate, quanto all'onorario, con la voce unica prevista per le "**procedura concorsuali**" (seduta 31.05.2010)

ONORARI

Sede Stragiudiziale

- In sede stragiudiziale la voce "**consultazioni orali**" in quanto la relativa voce (punto 1 – A) contempla una prestazione che esaurisce la pratica; la stessa va pertanto esclusa laddove l'incarico abbia avuto un seguito con l'invio di lettere di diffida (seduta 01.04.2010).
- La voce "**pareri orali**", è da reputarsi assorbita nelle attività di assistenza ("**esame e studio pratica**" e **diffide**) anche in considerazione del fatto che l'incarico risulta conferito esclusivamente per l'invio delle diffide senza alcuna richiesta di parere (seduta 01.04.2010)
- L'onorario di cui alla voce "**pareri che esauriscono l'attività**" spetta solo ove l'incarico si concluda ed esaurisca con l'espressione del parere. (seduta 16.12.2010)
- In ipotesi di pratica stragiudiziale di **divisione** sfociata, dopo copiosissima attività, nella redazione di atto di citazione cui segue la rinuncia/revoca del mandato, si reputa che, contrariamente all'ipotesi normale, l'attività stragiudiziale non sia assorbita nella successiva attività giudiziale prestata, in quanto prevalente rispetto ad essa. Essa, pertanto appare meritevole di propria e autonoma remunerazione (seduta 17.06.2010)
- Nel contempo, la stessa, in quanto consistente in attività ulteriore rispetto all' "**esame e studio pratica**" ed alla redazione di "lettere" o di "contratti" ed esplicita nell'arco di un lungo periodo di

tempo ed connotata dall'elemento della continuità della relativa consulenza ed assistenza, appare remunerabile applicando la voce unica n.4 della Tabella D - Stragiudiziale della Tariffa
(seduta 17.06.2010)

- Ove la pregressa attività stragiudiziale risulti prevalente ed in parte assorbente rispetto alla successiva attività giudiziale conclusasi con la redazione del solo atto di citazione, reputando remunerabile autonomamente la pregressa attività stragiudiziale, con riguardo alla fase giudiziale si reputano dovuti i soli onorari inerenti la "*redazione dell'atto introduttivo*" non già l'*"esame e studio pratica"*, le "*consultazioni*" e la "*ricerca documenti*" in quanto assorbiti dalla precedente attività
(seduta 17.06.2010).
- Non è suscettibile di opinamento da parte del Consiglio la voce "**spese e trasferta**", non trattandosi di onorario.
(seduta 16.12.2010)
Esulano dal parere di congruità del Consiglio né le **spese** né l'**indennità di trasferta**
(seduta 19.05.2011)

ONORARI

Sede PENALE

- La richiesta di **quadruplicazione dei massimi**, si è ritenuta ingiustificata alla luce dell'attività svolta tenuto conto delle seguenti considerazioni:
 - *il legale ha assunto la difesa di un solo imputato, peraltro condividendola con un altro difensore, a fronte di un unico addebito di imputazione;*
 - *delle nove udienze alle quali il legale ha partecipato quattro sono state di mero rinvio;*
 - *l'avvocato risulta non avere discusso oralmente la causa;*
 - *l'azione difensiva in udienza si è di fatto concretizzata nell'esame dell'imputato, nel controesame dei testi dedotti dal giudice e nella produzione di una nota difensiva.*Al contrario, nel citato caso, si è reputato congruo il riconoscimento dei **massimi con un aumento del 50 %** degli stessi, in considerazione del fatto che la causa, benché esauritasi nella sola fase dell'udienza preliminare, ha comunque richiesto un particolare impegno per la complessità dei fatti e le questioni giuridiche trattate.
(seduta 08.04.2010)
- E'esclusa la voce "*discussione orale*" per sua assenza ove il procedimento si è definito con il patteggiamento
(seduta 06.05.2010)
- Ove l'**istanza di interrogatorio** sia contenuta in seno alla **memoria ex art. 415 bis c.p.p.**, i due atti processuali debbono comunque reputarsi ontologicamente differenti; essi difatti risultano enunciati separatamente nella tariffa professionale. Pertanto appare corretta la richiesta di compenso separato per ciascuno dei due atti, anche ove contestuali ed inseriti all'interno del medesimo "scritto".
(seduta 14.10.2010)
- Le voci indicate nella parcella sottoposta a parere di congruità "partecipazione e ricerca e formazione prova" ed "esame e studio detta" sono state dal Consiglio ex officio sostituite dalla voce in Tariffario "**esercizio di attività difensive: richieste di prove**" fatto per cui gli onorari seppure con la suddetta differente qualificazione sono stati reputati congrui.
(seduta 17.02.2011)